

COMUNE DI CASAMASSIMA

STATUTO

Delibera n. 44 del 29/7/1998.

TITOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 *Principi e finalità*

1. Il Comune di Casamassima, Ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione., dalla Carta Europea dell'autonomia locale, dalla legge sulle autonomie locali e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove la tutela della salute con particolare riguardo a quella materno - infantile, degli anziani e delle categorie svantaggiate, lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione della Repubblica e dalla normativa della C.E.E.. Informa le proprie linee ed indirizza i propri programmi ed i propri provvedimenti alla piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo ed armonico sviluppo della persona. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; riconosce i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconosce, altresì, i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, ne garantisce l'autonomia, ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo; opera per il superamento degli squilibri-economici, culturali, sociali -e- territoriali esistenti nella propria comunità; garantisce l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari effettivi dei cittadini.

3. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e, pone fra gli obiettivi della propria azione amministrativa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storico-artistiche e archeologiche; ripudia *forma* di violenza e *di* razzismo; riconosce la pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli; promuove, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione di cooperazione e di informazione, azioni positive per favorire la non violenza, l'integrazione sociale e culturale, la pari dignità, opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini; valorizza e tutela il lavoro.

4. Il Comune considera il Centro Antico un insieme urbanistico - architettonico pubblico da salvaguardare e da valorizzare come testimonianza della propria identità.

5. Il Comune, per posizione naturale e per vocazione storica, si basa e trova le sue origini nell'agricoltura, per cui considera le masserie, i frantoi oleari e gli stabilimenti vinicoli tradizionali annessi, strumenti di ripresa economica e di presidio del territorio e ne incentiva il recupero e la riattivazione.

6. Il Comune, allo scopo di rilanciare e valorizzare il tradizionale artigianato locale, incentiva la formazione di botteghe scuola, preferibilmente nel centro storico.

7. Il Comune sostiene le attività imprenditoriali ponendo particolare cura nell'assicurare servizi adeguati per la piccola e media impresa e nel promuovere una cultura d'impresa diffusa.

8. Il Comune, tenendo conto delle realtà esistenti, favorisce una progressiva integrazione sul proprio territorio fra agricoltura e industria, con particolare impegno per quella alimentare; favorisce inoltre il commercio, nelle sue varie forme, l'associazionismo e la cooperazione economica dei produttori per la qualificazione, la valorizzazione e la migliore commercializzazione dei prodotti locali.

9. Il Comune favorisce lo sport, una specifica attenzione a quello giovanile, promuove il turismo ed ogni azione concreta per la tutela sul proprio territorio delle essenze tipiche della flora murgiana incentivandone l'impianto.

10. Il Comune, inoltre, riconosce ai fini della crescita materiale e spirituale della comunità, il ruolo essenziale della scuola e si impegna a raccordare le esigenze sociali e produttive del territorio con le finalità formative del tessuto scolastico.

Art. 2

Criteria e metodi dell'azione comunale

1. Il Comune di Casamassima, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti e gli ordinamenti comunitari, statali, regionali e provinciali, utilizzandone appieno le risorse messe a disposizione.

2. Il Comune, nell'esercizio dell'attività di programmazione, assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.

3. Il Comune garantisce forme di integrazione tra gli istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva, volti ad assicurare moduli di democrazia diretta nella dimensione locale.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate al soddisfacimento dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza col principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.

5. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri Enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere e di interventi e nella gestione dei servizi.

6. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con Enti Locali di altri Stati.

Art. 3

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone approvati, rispettivamente, con gli atti nn. 58 e 59 dell' 11-8-1932 divenuti esecutivi nei modi di legge.

Lo Stemma è stato modificato successivamente in relazione ai DD. LL. 26-10-1944, n. 313 e 10-12-1934, n. 394.

2. Nell'uso del gonfalone si osservano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

3. L'uso dello Stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 4

Sede e territorio

1. Il Comune di Casamassima comprende la parte del territorio nazionale delimitata con il piano di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

2. Nel territorio comunale si trova il centro abitato ove è istituita la sede del Comune nella quale ordinariamente si riuniscono i suoi organi istituzionali, salvo casi eccezionali da decidere con apposito provvedimento della Giunta.

3. Ogni modificazione alla circoscrizione territoriale può essere apportata con legge regionale, sentito il Consiglio Comunale, previo referendum consultivo.

Art. 5

Diritti dei minori e degli anziani

1. È compito del Comune adottare tutti i più opportuni provvedimenti per dare piena attuazione alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Assicura agli anziani, le condizioni per il pieno sviluppo delle persone e per l'effettiva partecipazione alla vita della città.

2. Il Comune predispone ed attua forme di consultazione dei minori e degli anziani sull'attività amministrativa, prevedendo specifiche giornate dedicate al colloquio diretto od indiretto degli amministratori comunali con i minori e gli anziani.

3. L'adozione di qualsiasi provvedimento richiesto da Enti o istituti che si occupino di minori e di anziani ed in particolare la concessione ad essi di qualsiasi agevolazione o contributo, deve essere espressamente condizionato alla effettuazione di periodici controlli

da parte di una delegazione del Consiglio Comunale sulle condizioni e la qualità del servizio, sulle condizioni di vita dei bambini e sul loro trattamento.

4. Ad apposito ufficio comunale viene attribuito il compito di assicurare la difesa dei diritti dei minori, dei giovani e degli anziani di raccogliere le denunce e le richieste di intervento e di sviluppare tutte le più opportune iniziative in materia.

Art.6

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce la partecipazione al governo della città di tutti coloro che la abitano, incoraggiando la formazione e l'esercizio della solidarietà civica.

2. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati e promuove la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative che li riguardano.

3. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, salvaguarda l'ambiente e tutela tutti gli esseri viventi, valorizza le risorse culturali, religiose ed artistiche della città di Casamassima. Riconosce al borgo antico la funzione matrice dell'identità storica della città, impegnandosi ad assicurare il recupero e la valorizzazione di tutti i suoi aspetti tradizionali, sociali, religioso, economico, produttivo, architettonico ed artistico. Promuove la solidarietà all'interno della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiata. Promuove azione per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori. Promuove la difesa e la valorizzazione della famiglia, dell'infanzia e la formazione dei minori di età, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione e di socialità.

4. Il Comune esercita le funzioni nel settore della sanità, della assistenza e beneficenza e dello sport, dell'assistenza scolastica e della attività di promozione educativa e culturale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e dell'edilizia pubblica ed in tutti gli altri settori della vita della comunità utilizzando appieno la normativa e le risorse previste dagli ordinamenti comunitari nazionali, regionali e provinciali. Sollecita ed integra le predette disponibilità in modo coordinato così da garantire lo sviluppo programmato di tutte le categorie e di tutti i settori socio - economici.

5. Il Comune svolge le sue funzioni garantendo l'applicazione e la conoscenza della normativa, integrando e sviluppando il proprio ordinamento con appositi regolamenti dei servizi inerenti i vari settori della vita cittadina e con la costante rilevazione, elaborazione e rappresentazione dei dati relativi alla evoluzione socio-economica della comunità.

Art. 7

Ordine pubblico

1. Il Comune adotta tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare ai cittadini ed alle persone che dimorano anche temporaneamente nel suo territorio una serena convivenza civile ed un tranquillo esercizio delle attività economiche, professionali e sociali, promuovendo forme di coordinamento fra tutti gli organismi preposti alla sicurezza al fine di prevenire e reprimere tempestivamente ogni turbativa dell'ordine pubblico.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 10
Regolamento delle campagne elettorali

1. I partiti e le fondazioni politiche che presentano liste per l'elezione del Consiglio Comunale nonché i singoli candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere informano il proprio comportamento e l'attività di propaganda elettorale ai principi di correttezza, di trasparenza ed indipendenza, secondo le norme sancite in apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Regolamento, salvo più specifiche disposizioni di legge, prevede:

- l'obbligo per i partiti, le formazioni politiche ed i singoli candidati di depositare presso l'ufficio del Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di voto, il bilancio economico della propria campagna elettorale con indicazione specifica delle fonti di finanziamento e delle spese sostenute, accompagnato da copia della propria dichiarazione dei redditi presentata a fini fiscali;
- anche adeguate forme di intervento del Comune, su iniziativa e sotto la responsabilità e la vigilanza del Segretario Comunale, che, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, assicurino a partiti, formazioni politiche e candidati un livello minimo di opportunità uguali per tutti per l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa operanti in ambito locale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

3. Il Regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento di un comitato di garanzia con il compito di vigilare sul comportamento dei partiti, delle formazioni politiche e dei candidati durante la campagna elettorale e di informare adeguatamente il Consiglio e la Città.

Art. 11
Durata in carica

1. La legge stabilisce la durata in carica del Consiglio nonché la decadenza e lo scioglimento dello stesso.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Le delibere relative agli atti di cui al precedente 2° comma, a pena di invalidità, dovranno essere adeguatamente motivate in ordine ai requisiti di urgenza ed improrogabilità.

Art. 12
Convalida

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 13
Diserzione della prima seduta

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art. 14
Comunicazione dei componenti della Giunta

1. Dopo la convalida dei consiglieri la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 15

Indirizzi generali di governo

1. Intervenuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Nella stessa seduta gli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri.
3. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi e Sezioni. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

Art. 16

Attività ispettiva Rapporti fra il Sindaco ed il Consiglio

1. All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri.
2. Il Regolamento Consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date verbalmente in Consiglio oppure per iscritto.

Art. 17

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per fissare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 18

Illustrazione delle proposte

1. Il Sindaco ha facoltà di illustrare al Consiglio la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.
2. Il Consiglio, a maggioranza dei consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento.

Art. 19

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiararne la ineleggibilità o la incompatibilità quando sussiste alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Le indennità di presenza ed i rimborsi spesa sono determinati dal Consiglio entro i limiti stabiliti dalle norme di legge.
5. I Consiglieri hanno diritto:
 - di ottenere tempestivamente, e comunque nei termini e con le modalità fissate dal suddetto Regolamento, dagli uffici comunali nonché dalle 87 aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, senza alcuna spesa, che i medesimi Consiglieri ritengano utili all'espletamento del proprio mandato. Essi non possono utilizzare per fini diversi da quelli dichiarati le informazioni ed i documenti così ottenuti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
 - di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio possono presentare proposte di deliberazione che il Sindaco inserisce all'ordine del giorno. Hanno inoltre

diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno su fatti specifici e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale. Un apposito Ufficio comunale assicura ai Consiglieri la necessaria assistenza tecnica e istruttoria per la formulazione di tali atti di iniziativa;

- di avere a disposizione, in apposito fascicolo, gli atti essenziali relativi ai singoli argomenti inseriti nell'ordine del giorno fin dalla notifica della convocazione del Consiglio Comunale. La predisposizione di tale fascicolo sarà curata dall'Ufficio di cui al comma precedente individuato dal Regolamento interno del Consiglio.

6. Il Consigliere che non intervenga ad una intera sessione annuale è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio, qualora non giustifichi adeguatamente le assenze. Apposito ufficio individuato dal Regolamento Consiliare registra tali assenze e le segnala al Sindaco per le determinazioni del Consiglio.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 20

Gruppi Consiliari

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche e consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti.

2. Il Consigliere, sia che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che non intenda costituire con gli altri consiglieri un gruppo autonomo, sia che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco, nonché al Segretario Generale.

3. Possono essere costituiti i gruppi consiliari autonomi, rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali, a condizione che siano composti da minimo tre consiglieri.

4. Il Comune assicura i locali, le attrezzature ed i servizi necessari ai Gruppi Consiliari per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 21

Conferenza dei Capigruppo

1. Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un capogruppo, dandone immediata comunicazione al Sindaco, nonché al Segretario Generale.

2. Nel corso della prima riunione del Consiglio Comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la conferenza dei capigruppo.

3. La conferenza si riunisce mensilmente ed è convocata e presieduta dal capogruppo del maggior gruppo consiliare di opposizione. La conferenza dei capigruppo discute ed approva al proprio interno le proposte di deliberazione da sottoporre al Sindaco per il Consiglio Comunale.

4. La conferenza dei Capigruppo collabora con il Sindaco per programmare e organizzare il lavoro del Consiglio, in particolare per redigere l'ordine del giorno sulla base della richiesta del Sindaco, ovvero dei Consiglieri.

5. La conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; ove questa non si realizzi, il Sindaco tiene conto delle determinazioni assunte a maggioranza dai Capigruppo presenti.

6. Le decisioni così assunte, che riguardano la organizzazione del lavoro del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti, salvo le disposizioni di cui all'art. 36 della Legge n. 142/90.

Art. 22

Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 15 maggio 1997, n. 127

Art. 23
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, di organizzazione e di controllo politico-amministrativo.

2. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali:

A - Organizzazione istituzionale dell' Ente

- 1 - Statuto e relative modifiche;
- 2 - Istituzione degli organismi di decentramento e di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
- 3 - Convalida dei Consiglieri eletti;
- 4 - Nomina degli organi collegiali consultivi interni.

B -Indirizzo dell'attività

- 1 - Indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco unitamente alla comunicazione di nomina della Giunta;
- 2 - Relazioni previsionali e programmatiche;
- 3 - Programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari;
- 4 - Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- 5 - Piani territoriali ed urbanistici e relative variazioni e/o deroghe e piani di recupero;
- 6 - Programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici;
- 7 - Deroghe ai piani ed ai programmi;
- 8 - Istituzione e ordinamento dei tributi nonché disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 9 - Indirizzi da osservarsi da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

C -Organizzazione interna ed esterna

- 1 - Individua i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 2 - Assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 3 - Concessione dei pubblici servizi;
- 4 - Costituzione di istituzioni;
- 5 - Costituzione di aziende speciali e loro statuti;
- 6 - Indirizzi operativi per le aziende ed istituzioni;
- 7 - Regolamento di contabilità, dei contratti, ecc.;
- 8 - Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione;
- 9 - Convenzioni tra Comuni e Provincia;
- 10 - Costituzione e modificazioni di forme associative;
- 11 - Criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso altri Enti, aziende ed istituzioni;
- 12 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni allo stesso espressamente riservata dalla legge.

D - Gestione ordinaria

- 1 - Acquisti ed alienazioni immobiliari, permuta relative, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio che non siano di mera esecuzione e non rientrino nell'ordinaria competenza di altri organi;
- 2 - Ratifica, entro trenta giorni a pena di decadenza, dell'adesione del Sindaco ad un accordo di programma che comporti variazione di strumenti urbanistici, secondo le disposizioni di leggi statali e regionali.

E -Gestione straordinaria

- 1 - Partecipazione a società di capitali;
- 2 - Contrazione dei mutui;
- 3 - Emissione dei prestiti obbligazionari;
- 4 - Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a:
 - a. locazione di immobili;
 - b. somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, ovvero che prolunghino e concludano i propri effetti nell'esercizio successivo.

F -Controllo dei risultati

- 1 - Conti consuntivi;
- 2 - Relazioni al Consiglio dei Revisori, del Difensore Civico e/o dei Responsabili di Servizio, su rilevazioni sistematiche, costi-benefici, ed andamento dei servizi.

Sulle materie soprariportate non possono essere adottate deliberazioni in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle della Giunta Comunale per le variazioni di bilancio che devono essere adeguatamente motivate anche in ordine all'urgenza e, a pena di decadenza, vanno ratificate dal Consiglio Comunale nei successivi 60 giorni.

3. - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi ed in coordinamento con la finanza pubblica.

4. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio Bilancio e Finanze. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. - Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento dell'azione amministrativa e il coordinamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. - Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.

7. - Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

8. - Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 24

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi istituzionali, degli organismi di partecipazione nonché per l'esercizio delle principali funzioni comunali, così come previsti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nei limiti e con le prescrizioni contenute nelle stesse.

2. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta Comunale.

3. Le proposte di Regolamenti come sopra formulate sono depositate presso la segreteria del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza in cui ne è prevista la discussione. Del deposito viene data comunicazione mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio.

4. I Regolamenti sono votati articolo per articolo, quindi nel loro insieme e sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa procedura deve essere seguita per le modifiche e le integrazioni successive, per le quali si farà in modo di coordinare e armonizzare la normativa preesistente con le innovazioni apportate, onde evitare discrasie, dubbi e confusione.

5. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tempestivamente pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, salvo che sia altrimenti specificamente disposto, entrano in vigore dal sedicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.

Art. 25

Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni permanenti elette con criterio proporzionale.

2. Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni permanenti devono essere approvate almeno a maggioranza fermo restando la partecipazione alla seduta di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

3. Le competenze, le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni, comprese quelle in ordine alla pubblicità dei loro lavori, sono stabilite dal Regolamento.

4. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

5. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere mediante apposita deliberazione.

6. Gli argomenti da sottoporre all'esame delle Commissioni sono determinati dal Presidente della Commissione, autonomamente ovvero su richiesta del Consiglio, del Sindaco o della Giunta.

7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei Responsabili degli uffici e servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e aziende dipendenti dal Comune; esse inoltre, hanno diritto di ottenere dagli altri organi comunali, dagli Enti, dalle Aziende e dalla struttura comunale, notizie, atti e dati necessari per l'assolvimento delle proprie funzioni.

8. Il Regolamento attribuisce ad una delle Commissioni permanenti il compito di fissare, all'inizio di ogni tornata amministrativa, criteri di carattere generale in base ai quali il Sindaco deve provvedere alle nomine, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'art. 36 della Legge n. 142/90, nonché le forme di collaborazione e di interazione con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

Art. 26 *Commissioni speciali*

I. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

- a) Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni di inchiesta.

Anche a dette Commissioni, i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni d'inchiesta di cui al precedente punto b) del comma I devono essere proposte almeno da un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, indicandone i motivi ed essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio istituisce, inoltre, all'inizio di ogni tornata amministrativa una Commissione speciale per le pari opportunità, composta dai Consiglieri di sesso femminile presenti in ciascun gruppo, integrata da rappresentanti esterni delle formazioni politiche, sociali e produttive esistenti sul territorio, con il compito di promuovere, secondo le norme del Regolamento, inchieste, interventi ed azioni positive per impedire e rimuovere ogni forma di discriminazione per ragioni di sesso.

4. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale per le pari opportunità viene approvata giusta comma 2 del precedente art. 25.

Art. 27 *Commissione per gli affari istituzionali*

1. In proporzione alla composizione numerica dei gruppi ed in modo da garantire la presenza in essa di almeno un rappresentante per ogni gruppo, il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali.

2. La Commissione elabora o esamina preventivamente tutte le proposte relative a modifiche del presente Statuto nonché quelle relative all'introduzione o alla modifica dei Regolamenti di competenza del Consiglio nonché ogni altra delibera che riguardi il funzionamento degli organi istituzionali del Comune.

3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio. con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 28 *Regolamento del Consiglio Comunale*

I. Il Consiglio Comunale, previo esame della conferenza dei capigruppo, adotta un proprio Regolamento che deve stabilire, oltre a quanto già previsto negli articoli del presente Capo, le seguenti norme:

- a) convocazione dello stesso e le sessioni di lavoro;
- b) funzionamento e votazioni dello stesso Consiglio e delle Commissioni;
- c) le modalità per le designazioni e le nomine dei rappresentanti;
- d) la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;
- e) dei quorum costitutivi e deliberativi;
- f) delle astensioni;
- g) verbalizzazione delle riunioni ed approvazione dei verbali;
- h) pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni;

i) le procedure, i tempi e relativi Responsabili, ai sensi del Capo II della Legge n. 241 del 7-8-1990.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 *Composizione*

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori tra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, nomina il vice-sindaco e gli assessori in modo da assicurare la presenza di entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità di dare concreta attuazione al dettato normativo sulla pari opportunità, di cui alla legge n. 125/1991, deve essere opportunamente motivata nel provvedimento di nomina.

3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al successivo art. 30.

Art. 30 *Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori*

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado discendente parente o affine del Sindaco.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Comunale gli ascendenti sino al terzo grado, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, gli adottati ed adottandi. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

3. Sono cause di decadenza dalla carica di Assessore:

a) l'accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale ovvero di altri motivi ostativi all'assunzione di tale carica;

b) la mancata partecipazione, senza motivi giustificativi ritenuti dal Sindaco, a tre sedute utili consecutive della Giunta.

4. La decadenza viene dichiarata dal Sindaco e comunicata alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

5. Gli Assessori possono essere rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica nei casi previsti dalla legge; in attesa di tale Decreto, il Sindaco, su segnalazione del Prefetto, può disporre la sospensione qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

6. L' Assessore può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dalla carica, dandone comunicazione scritta al Sindaco che ne prende atto e provvede alla sostituzione entro dieci giorni, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

7. In caso di morte, di decadenza, di revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni e provvede alla relativa surrogazione non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

8. In caso di assenza o impedimento temporaneo e prolungato di un Assessore, il Sindaco, ove non ne assuma interinalmente le funzioni, individua il sostituto temporaneo dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

9. Salvo i casi previsti nei commi precedenti gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

10. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, che determinano anche lo scioglimento del Consiglio; in detti casi le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. La Giunta decade, altresì, in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 31

Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art. 30 se nominati al di fuori del Consiglio Comunale.

Art. 32

Competenze

1. Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Funzionari Responsabili di Servizio.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

4. Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta fra l'altro alla Giunta:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, rilevando, sulla scorta di dati statistici, l'attività gestionale dell'Ente rispetto all'esercizio precedente;
- b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni Consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali e la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) proporre i Regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
- d) proporre al Consiglio le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma di loro gestione;
- e) proporre al Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- f) proporre al Consiglio la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti eccedenti gli importi fissati dal Regolamento e le concessioni.

5. Nell'esercizio dell'attività amministrativa è, fra l'altro, compito della Giunta l'adozione del Piano esecutivo di gestione, dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi e di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

6. La Giunta può richiedere il parere del Consiglio Comunale su tutti gli argomenti di propria competenza.

7. La Giunta può assumere, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità, deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione; le cause di urgenza, determinate da fatti ed eventi sopravvenuti all'ultima adunanza consiliare ed imprevedibili, devono essere tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio e vanno adeguatamente motivate nella deliberazione, a pena di invalidità.

8. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile da tenersi nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

9. Fermo restando l'eventuale responsabilità diretta e personale dei componenti della Giunta che hanno adottato il provvedimento decaduto o non ratificato e del Responsabile di Servizio che lo ha proposto, il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione, dispone in ordine agli effetti verificatisi ed ai rapporti giuridici derivati dalle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33

Attività propositive e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché, nel richiedere un atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni di potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel 7° comma dell'art. 31 della Legge n. 142/90 del nuovo testo di cui all'art. 14 della Legge n. 81/93.

Art. 34
Nomina e funzioni

1. L'ordine secondo il quale gli Assessori vengono nominati a partire da quello che svolgerà le funzioni vicarie del Sindaco in caso di assenza o impedimento costituisce anzianità ad ogni effetto.

2. Qualora la causa di assenza o impedimento dovesse interessare contemporaneamente il Sindaco ed il Vice Sindaco, la relativa sostituzione nella seduta è assicurata dall'Assessore anziano.

3. Nell'atto di nomina vengono definite le attribuzioni dei singoli Assessori e specificati gli atti ed i provvedimenti di competenza degli stessi.

4. Il Sindaco, dopo l'approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, è tenuto a dare comunicazione alla cittadinanza, nelle forme più efficaci ed opportune, della nomina della Giunta precisando le aree politico-programmatiche attribuite agli Assessori.

5. La Giunta Comune esercita le funzioni ad essa conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti statali, regionali e del Comune di Casamassima.

Art. 35
Mozione di sfiducia

1. La Giunta risponde della propria attività al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata adeguatamente e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; essa viene discussa dal Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale informa immediatamente il Prefetto che, previa diffida, provvede alla convocazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

8. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

9. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di Controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 36
Funzionamento della Giunta

1. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta, la cui attività è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti alle attività comunali per settori omogenei e sono collegialmente responsabili dei provvedimenti assunti dalla Giunta Comunale salvo che non facciano constare il proprio motivato dissenso.

3. L'Assessore conforma la propria azione agli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e discussi dal Consiglio Comunale e, perseguendo i principi di efficienza, di efficacia e di buon andamento dell'attività amministrativa, formula le proposte di provvedimenti per le conseguenti deliberazioni della Giunta Comunale.

4. L'Assessore fornisce al Responsabile di Servizio di sua competenza impulso e direttive politiche per la predisposizione di progetti, programmi, atti e provvedimenti che, debitamente istruiti e documentati, devono essere sottoposti alla determinazione della Giunta, previo accertamento, da parte dell'Assessore, della rispondenza della proposta agli indirizzi impartiti.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, il quale fissa gli argomenti dell'ordine del giorno della seduta da unire alla convocazione.

6. La convocazione, con l'unito ordine del giorno deve pervenire agli Assessori con congruo anticipo, determinato dal Regolamento, rispetto alla data della seduta, fatto salvo l'autoconvocazione.

7. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione dell'organo.

8. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

10. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata degli stessi pareri di regolarità previsti per le proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

11. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di consulenza giuridico-amministrativa; redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi ha svolto le funzioni di presidente; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

12. Qualora si verifichi la decadenza o altra causa di cessazione della Giunta, il Sindaco e gli Assessori rimasti eventualmente in carica si limitano ad adottare, sino alla naturale cessazione, gli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed improrogabili fornendone adeguata motivazione.

13. Il Consiglio Comunale determina, con apposito Regolamento, le ulteriori modalità di funzionamento della Giunta, disciplinando, anche in analogia con quanto prescritto per il Consiglio, i termini per la pubblicazione e per l'esecutività delle relative deliberazioni nonché gli elementi previsti dal Capo II della Legge n. 241/90

Art. 37

Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 38

Elezioni e durata

1. La legge disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto, nonché la durata in carica del Sindaco ed i casi di rimozione, decadenza e sospensione dello stesso.

Art. 39

Il Sindaco organo comunale

1. il Sindaco:

- a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
- b) deve convocare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti la prima seduta del Consiglio Comunale che presiede, e che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Prefetto provvede in via sostitutiva;
- c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
- d) convoca e presiede il Consiglio Comunale, fissandone l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei Capi gruppo;
- e) convoca e presiede la Giunta Comunale;
- f) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- g) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi dei regolamenti;
- h) stipula gli accordi di programma;
- i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
- l) rappresenta in giudizio il Comune, salva la competenza attribuita al Segretario Comunale per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;

- m) esercita le funzioni di controllo politico sull'attività amministrativa affinché siano coerentemente perseguiti gli obiettivi programmatici ed assicura il necessario raccordo fra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa;
- n) nomina annualmente i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di coordinamento e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142., da questo Statuto e dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
- o) impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
- p) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;
- q) vigila sul servizio di polizia municipale.

2. Il Sindaco, inoltre:

- emette tutti i provvedimenti che la legge assegna alla competenza del Comune e che non siano specificamente attribuiti alla competenza dei responsabili dei servizi
- può predisporre schemi di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento da sottoporre all'esame del competente organo istituzionale;
- convoca i comizi per i referendum;
- adotta le ordinanze;
- assegna gli alloggi di edilizia economica e popolare;
- approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali definiti dalla Giunta;
- acquisisce direttamente presso gli uffici, Servizi Comunali tutte le modalità e la periodicità fissate dai Regolamenti delle procedure;
- promuove anche per il tramite del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative intese ad accertare l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento dell'intera attività comunale;
- irroga le sanzioni pecuniarie amministrative a norma degli artt. 106 e segg. del T.U. 3-3-1934, n. 383 e della Legge 24-11-1981, n. 689;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni necessari per l'esercizio della carica presso le aziende speciali, le istituzioni e le società che fanno capo all'Ente nonché presso altri soggetti privati e/o pubbliche amministrazioni attraverso i rispettivi legali rappresentanti;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
- esercita le funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza, informandone il Prefetto nei servizi di competenza statale relativi:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione nonché agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità ed igiene pubblica, compresa l'emanazione di atti attribuitigli dalla legge;
- adotta ordinanze contingibili ed urgenti adeguatamente motivate in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano la salute, la quiete e l'incolumità dei cittadini, chiedendo al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per la relativa esecuzione;
- emana gli atti ed i provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- cura, di concerto col Segretario Comunale, che tutti i Regolamenti previsti dalle leggi e dal presente Statuto, siano adottati ed aggiornati e vigila affinché gli stessi siano fedelmente osservati, anche attraverso apposite rilevazioni periodiche svolte dai Responsabili di Servizio;
- esercita le funzioni attribuitegli o delegategli dalla normativa regionale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- adotta tutti gli altri atti e provvedimenti, anche di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto ed i Regolamenti non attribuiscono direttamente agli altri organi istituzionali, ai Responsabili di Servizi, ed al Segretario Comunale.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore incaricato svolger le funzioni vicarie ai sensi del precedente art. 34, esercita le attribuzioni previste dal presente articolo. L'assenza e l'impedimento, con la relativa

durata, devono essere comunicati tempestivamente e, ove possibile, per iscritto al sostituto.

4. Il Sindaco, o chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del precedente comma, il quale non adempia alle incombenze che l'ordinamento attribuisce nella qualità di ufficiale di governo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità e le spese corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'assolvimento delle funzioni stesse.

5. Sugli atti del Sindaco non aventi natura meramente politica e sulle ordinanze di qualsiasi tipo deve essere acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile di servizio competente e, ove occorra, del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze; i pareri sono inseriti nel provvedimento originale da depositare agli atti del Comune.

Art. 40

Giuramenti e distintivo

1. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale. Egli, inoltre, nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale presta il seguente giuramento in forma solenne secondo la seguente formula: «Giuro dinanzi al Consiglio Comunale ed alla Comunità di assolvere fedelmente e con onore a tutti i compiti che la Legge e lo Statuto attribuiscono al Sindaco di Casamassima, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e delle tradizioni democratiche cittadine nell'interesse dei cittadini, per la loro crescita civile, morale, sociale ed economica».

2. Il Sindaco o, in caso di assenza od impedimento il Vice Sindaco, usa come distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune da portare a tracolla della spalla destra nelle cerimonie pubbliche e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 41

Deleghe del Sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco e agli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo dei servizi ed uffici comunali.

2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai responsabili del servizio.

3. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati al Prefetto.

Art. 42

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 43

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 44

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Comunale per essere comunicate al Consiglio Comunale o presentate verbalmente allo stesso Consiglio.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco ed agli effetti di cui al comma 1 dell'art. 37 bis della Legge 8 giugno 1990 n. 142, come previsto dall'art. 20 della Legge n.81 del 25 marzo 1993.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 45 *Istanze, petizioni, proposte*

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, perizie e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi, compresa l'adozione di nuove deliberazioni e di regolamenti o la revoca di quelli precedenti.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta e la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori ed il recapito degli stessi.

3. L'ufficio accettazione rilascia, senza spese, al consegnatario copia dell'istanza, della petizione o della proposta che viene tempestivamente inoltrata agli uffici competenti per materia, i quali dovranno esaminare ed esprimere il parere, anche congiunto, sulla questione entro 20 giorni dalla presentazione, sottoponendola alla Giunta Comunale ovvero al Consiglio Comunale, secondo la competenza, che decidono sulla richiesta.

L'esito sarà portato a conoscenza del/i richiedenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

4. Agli effetti dei commi precedenti le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le proposte e le petizioni da non meno di centocinquanta elettori.

5. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce ulteriori norme di dettaglio nella materia ed in modo particolare l'obbligo dell'istruttoria delle petizioni e proposte.

Art. 46 *Partecipazione dei cittadini*

1. Il Comune garantisce e promuove l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formulazione dell'indirizzo ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione, nei modi stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle problematiche di valenza e scelta peculiari;
- b) l'iniziativa popolare negli ambiti e nei modi consentiti dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto.

3. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

4. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione dei cittadini.

Art. 47 *Consulte Comunali*

1. Per il concreto perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo il Consiglio Comunale con delibera adottata alla presenza almeno della metà dei Consiglieri assegnati e con il voto favorevole almeno della maggioranza dei presenti costituisce le Consulte comunali.

2. Le Consulte sono formate da rappresentanti delle associazioni e delle libere formazioni sociali iscritte nell'apposito Albo comunale.

3. La Presidenza è affidata ad un componente del Consiglio Comunale nominato dallo stesso.

4. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

5. La Giunta Comunale assicura alle Consulte l'invio d'informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei Regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

6. La Giunta Comunale assicura alle Consulte i locali ed i mezzi strumentali per l'esercizio della loro attività.

7. Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, la materia di competenza, (quali, ad esempio, sanità, assistenza sociale, interventi a favore dei giovani, sport, cultura, salvaguardia ambientale tempi di vita e di lavoro della Città, ecc.), le modalità di formazione e di funzionamento, prevedendo quale metodo di lavoro quello della contemporanea doppia convocazione per riservare la prima alla illustrazione delle questioni e la seconda alla discussione e formulazione dei pareri. Le Consulte si possono autoconvocare sulla base di richiesta proveniente da oltre il 30% dei membri. Inoltre il Regolamento deve stabilire i tempi entro i quali vanno espressi i pareri e le conseguenze degli stessi.

Art. 48

Poteri delle consulte comunali

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza esprimere pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;

-esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti, con particolare riferimento a quelli concernenti la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;

-avvalersi della collaborazione di Amministratori e funzionari comunali ed esperti per l'esposizione di particolari problematiche.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 49

Albo delle Associazioni

1. Con delibera del Consiglio Comunale che consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, viene istituito l'Albo delle Associazioni accreditate presso il Comune.

2. Per ottenere l'iscrizione all' Albo le Associazioni e le altre libere formazioni sociali devono fare domanda e:

a) presentare copia del proprio Statuto e, possibilmente, dell'atto costitutivo che garantisca il carattere democratico della strutturazione interna, della partecipazione degli iscritti e delle relative decisioni;

b) dichiarare le generalità del proprio legale rappresentante;

c) fornire indicazioni precise e documentate sulla propria rappresentatività, sul numero degli iscritti e sull'attività svolta;

d) dichiarare quali settori e temi di attualità rientrano nelle loro finalità sociali

3. Le Associazioni di cui al comma precedente dovranno avere la propria sede legale o secondaria nel territorio comunale.

4. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale; il diniego di iscrizione e la cancellazione devono essere motivati con specifico riferimento alla mancanza dei requisiti e delle indicazioni precisati dai comma 2 e 3.

Art. 50

Diritti delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le Associazioni e le altre forme associative iscritte all'Albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, anche attraverso le Consulte comunali di cui all'articolo precedente;

- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;

- potranno accedere alle strutture, ai beni e servizi comunali nonché ad altre agevolazioni e contributi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei Regolamenti comunali;

- potranno adire il Difensore Civico;

- potranno costituire un comitato esecutivo per agevolare i rapporti con il Comune.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplinerà le modalità di attuazione dei diritti sanciti nel comma precedente stabilendo, in particolare, che:

a) i contributi saranno corrisposti preferibilmente in servizi;

b) gli eventuali contributi in denaro dovranno essere vincolati alla realizzazione di specifici obiettivi, il cui conseguimento dovrà essere dimostrato dall' Associazione beneficiaria;

c) saranno in ogni caso privilegiate le Associazioni che effettivamente tutelano categorie deboli di cittadini (disabili, barboni, anziani, minori, tossicodipendenti, disoccupati, ragazze

madri, consumatori, ecc.), nonché quelle che dimostrino di avere conseguito apprezzabili risultati di interesse ambientale, sociale e culturale;

d) la Giunta Comunale ha la competenza in materia di concessione delle agevolazioni dei patrocini degli accessi alle strutture, beni e servizi nonché dei contributi di cui sopra, fatta salva la competenza del Sindaco per i casi di dimostrata necessità ed urgenza. Il Comune per l'attuazione di finalità turistiche, riconosce alla Pro-Loco il ruolo di interlocutore privilegiato.

Art. 51 *Riunioni ed Assemblee*

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2-L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla stabilità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

4. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di Cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale a livello di una più Circoscrizione:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco anche in seguito al voto del Consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 52 *Consultazioni*

1. Le consultazioni sono rivolte a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da seguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o nel perseguimento del bene pubblico.

2. il Regolamento degli istituti di partecipazione deve prevedere forme di consultazione per l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o di ampie categorie di cittadini (lavoratori, studenti, anche se non elettori purchè abbiano compiuto i 16 anni, forze sindacali e sociali, ordini, albi e associazioni professionali, della cooperazione, degli industriali, ecc.) da attuarsi ogni volta che i tempi di deliberazione lo consentano.

3. Consultazioni, con le modalità e nelle forme previste dal suddetto Regolamento, possono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ed in particolare nei seguenti casi.

- a) proposta di gestione in concessione a terzi a mezzo di S.p.A., di servizi già gestiti in economia o azienda speciale;
- b) adozioni di Regolamenti comunali;
- c) adozioni o varianti dell'assetto urbanistico;
- d) provvedimenti concernenti la tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e del paesaggio;
- e) quando la richiede un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati.

4. I costi delle consultazioni, salvo che non siano stati richiesti da altri organismi a loro spese, sono a carico del Comune.

5. Dei risultati delle consultazioni l'Amministrazione deve tenere debito conto, facendone espressa menzione nelle relative deliberazioni.

6. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani di traffico e loro varianti.

7. Il Regolamento della Partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione delle consultazioni che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 53 Referendum

1. Il Comune riconosce il Referendum consultivo sulle materie di competenza esclusiva dell'Ente quale strumento qualificante di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, volto a realizzare il migliore coordinamento fra le esigenze e gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) norme statutarie, limitatamente ai primi cinque anni dalla entrata in vigore;
- b) i tributi ed il bilancio comunale;
- c) le tariffe dei servizi pubblici;
- d) i Regolamenti comunali;
- e) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o decadenze, nonché le matriche concernenti il personale comunale.

3. Il Comune favorisce l'esperimento dei referendum demandando ad apposito ufficio l'assistenza tecnica per la redazione dei quesiti referendari nonché le richieste, la raccolta delle firme occorrenti e la loro autenticazione.

4. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con altre operazioni di voto né indetti per più di una volta nel corso dell'anno solare ovvero nei sei mesi precedenti il rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.

Art. 54 Procedimento

1. Il referendum può essere richiesto da un comitato promotore composto da almeno duecento elettori che sottoscrivono la proposta.

2. Il quesito referendario, formulato in modo chiaro, intellegibile e univoco, viene presentato al Sindaco il quale, nei dieci giorni successivi, lo sottopone alla Commissione tecnica per il referendum composta dal Segretario Comunale, che la presiede, dal Difensore Civico e dal Presidente della Commissione elettorale mandamentale. La Commissione tecnica, con la presenza di almeno due componenti, esprime il proprio parere nei dieci giorni consecutivi, informandone anche il Sindaco. Qualora la Commissione ritenga di formulare osservazioni e/o suggerimenti, li rassegna ai proponenti i quali possono adeguarsi ovvero confermare l'originario quesito. In quest'ultimo caso il Consiglio Comunale, tempestivamente convocato, con deliberazione assunta in presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati, dirime la questione anche riformulando il quesito. Qualora invece la Commissione esprime parere tecnico favorevole sul quesito, ne dà notizie ai richiedenti ed al Sindaco.

3. Il Sindaco, nei successivi dieci giorni, tenendo conto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 4 del precedente articolo, delibera sull'ammissibilità del referendum: contro il diniego di ammissione i richiedenti possono far ricorso al Consiglio Comunale che, tempestivamente convocato, decide in maniera definitiva.

4. Il referendum può essere altresì promosso dal Consiglio Comunale quando la proposta consegua il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati; in questo caso non si osservano le formalità previste nei precedenti commi 2 e 3.

5. Il referendum di iniziativa popolare deve essere sottoscritto dal 10% dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento entro quarantacinque giorni dalla notifica al comitato promotore della decisione di ammissione di cui al precedente comma 3. La verifica di tali condizioni è demandata alla Commissione tecnica di cui al comma 2 che decide entro dieci giorni dalla scadenza del termine suddetto informandone il comitato ed il Sindaco perché deliberi.

6. Il Sindaco indice il referendum in un solo giorno festivo dei tre mesi successivi alla data in cui ha deliberato l'ammissione del referendum.

7. Alla consultazione deve essere data adeguata diffusione da parte dell'Amministrazione almeno attraverso manifesti contenenti confacente e corretta informazione alla cittadinanza sui quesiti referendari, comprendente anche le sezioni in cui i cittadini devono votare, gli orari di apertura delle stesse, le modalità di voto, ecc.; i promotori del referendum pubblicizzeranno l'iniziativa con le modalità e nei termini prescritti per le campagne elettorali amministrative.

8. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali sino ad un massimo di quattro.

9. La pubblicazione di cui al comma 7 sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali; la partecipazione alla votazione è dimostrata con l'apposizione della firma dell'elettore su lista sezionale nonché con apposita attestazione, a firma del Presidente

del seggio, rilasciata al cittadino per comprovare al suo datore di lavoro l'assenza dal servizio per il tempo strettamente necessario ad esprimere il voto.

10. I seggi devono rimanere aperti ininterrottamente per 14 ore. Lo spoglio delle schede ha luogo subito dopo la chiusura delle votazioni.

11. Il Regolamento degli istituti di partecipazione detta ulteriori norme sul referendum rifacendosi a quelle statali vigenti in materia, opportunamente adeguandole alla dimensione locale della consultazione nonché a criteri di economicità e semplificazione. Lo stesso Regolamento prevede le modalità con le quali il Consiglio Comunale può:

- a) integrare il quesito referendario, specie in materia di opere ed infrastrutture pubbliche, con una o più domande alternative;
- b) evitare il referendum attenendosi al quesito posto e motivando opportunamente il relativo provvedimento.

Art. 55

Effetti

1. Il referendum è valido se vi ha partecipato almeno il 30% dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il voto favorevole al quesito espresso dalla maggioranza dei votanti -cui l'Amministrazione è tenuta a dare tempestiva ed adeguata pubblicità con le stesse modalità prescritte per l'indizione -obbliga il Consiglio Comunale ad adottare conseguenti e motivate determinazioni sulla problematica. Della deliberazione, che deve aver luogo nella prima seduta utile del Consiglio e comunque non oltre trenta giorni dalla proclamazione del risultato, deve essere data adeguata informazione alla cittadinanza.

Art. 56

Azione popolare

1. Ciascun cittadino, singolo od associato, può far valere dinanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Di tali azioni e ricorsi l'elettore informa il Sindaco che promuove le determinazioni della Giunta Comunale in ordine alla eventuale costituzione in giudizio.

3. La Giunta Comunale ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tale fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

4. La Giunta Comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal Giudice, delibera la costituzione in giudizio del Comune, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

5. La Giunta Comunale nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 57

Istituzione – Elezione – Incompatibilità – Revoca – Durata in carica

1. È istituito il Difensore Civico con sede presso la Casa Comunale, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, entro tre mesi dal suo insediamento e previo avviso pubblico, con delibera che consegua l'unanimità dei voti dei Consiglieri presenti nelle prime due votazioni e i quattro quinti dei Consiglieri assegnati nelle successive.

3. Le candidature sono presentate dai gruppi consiliari, o da almeno 500 elettori residenti nel Comune, al Sindaco che lo sottopone al Consiglio Comunale.

4. I candidati devono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale, devono risiedere nel Comune da almeno cinque anni rispetto al termine di scadenza per la presentazione della candidatura, essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, di età non inferiore a cinquanta anni e dare la massima garanzia di indipendenza, onestà, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa attraverso apposito curriculum reso sotto forma di

autocertificazioni e, per quanto possibile, documentato; sull'ammissibilità delle candidature decide in via definitiva apposita Commissione definita dal Regolamento.

5. Il Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica a livello comunale e sovracomunale, con la partecipazione ad organi direttivi di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di altre organizzazioni similari con qualsiasi attività lavorativa autonoma o dipendente che implichi rapporti contrattuali col Comune, ovvero la percezione di sovvenzioni o contributi dallo stesso.

6. L'incompatibilità, originaria o derivata, comporta la decadenza dall'ufficio che deve essere deliberata dal Consiglio Comunale se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla comunicazione che il Sindaco – anche su documentata segnalazione di qualsiasi cittadino, previ adeguati e tempestivi accertamenti - è tenuto a fargli entro quindici giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

7. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, solo per dimostrata incapacità o inadempienze gravi ai propri doveri, previo giudizio arbitrale di un Collegio di probiviri nominato dalla Giunta e composto da tre cittadini di spiccata condotta ed autorevolezza di cui uno designato dal Difensore Civico, uno designato da coloro che chiedono la revoca ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dagli altri due membri o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale. Il Collegio deve esprimersi celermente, senza vincoli di procedura e di forma, applicando le vigenti norme di Legge e regolamenti, o, in mancanza, secondo equità; le spese del Collegio sono a carico dell'Amministrazione.

8. Il Difensore Civico che per qualsiasi motivo cessa dall'ufficio prima della scadenza naturale, è sostituito dal Consiglio Comunale con le stesse procedure previste nei commi precedenti.

9. Il Difensore Civico -che prima dell'assunzione dell'ufficio deve prestare giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale secondo apposita formula fissata dal Regolamento -ha la stessa durata in carica del Consiglio Comunale in concomitanza del quale è stato eletto, salva la prorogatio sino all'insediamento del nuovo titolare dell'ufficio dopo un periodo di espletamento pieno dell'ufficio egli non è immediatamente rieleggibile alla carica.

10. Nell'apposito Regolamento che il Consiglio Comunale deve approvare entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto sono disciplinate le altre modalità.

Art. 58 *Funzioni*

1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli altri organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Nello svolgimento della sua azione rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa per segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

4. Qualora ravvisi casi di illegittimità, irregolarità o vizi procedurali, il Difensore Civico invita l'Amministrazione a modificare gli atti viziati, fissandone un termine. Trascorso inutilmente detto termine espone al cittadino i suoi diritti ed interessi legittimi nonché i mezzi e le azioni per ottenere la relativa tutela. Egli comunica inoltre all'autorità giudiziaria e ad ogni organo di controllo eventuali ipotesi di reato e di irregolarità amministrative o contabili.

Art. 59 *Modalità di intervento*

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o che abbiano interesse in un procedimento amministrativo presso l'Amministrazione Comunale o presso gli Enti o le aziende da essa dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della pratica in esame, dandone avviso al Responsabile del Servizio o all'ufficio da cui dipendano, e con essi può procedere all'esame della pratica o del

procedimento. I funzionari sono tenuti ad aderire alla convocazione ed a fornire al Difensore Civico le informazioni e le copie degli atti che egli richiede.

3. A seguito di tale esame il Difensore Civico, qualora accerti che l'Amministrazione non ha provveduto nei termini di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 7-8-1990, n. 241, invita l'ufficio competente a fornire le spiegazioni dell'inadempienza nel termine di cinque giorni e ne riferisce al Sindaco e al Segretario comunale. Il Sindaco è tenuto ad intervenire e, se del caso, a fare avviare il procedimento disciplinare.

4. Il Difensore Civico può fornire suggerimenti all'Amministrazione al fine di assicurare la regolarità dei procedimenti e l'imparzialità dell'azione amministrativa. In tal caso, se l'Amministrazione riterrà di non tener conto dei suggerimenti, dovrà motivare tale sua decisione, dandone comunicazione scritta al Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza oneri di spesa dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti ed aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

6. È compito del Difensore Civico vigilare costantemente sul rispetto da parte degli uffici dei termini, delle procedure e delle forme di partecipazione e garanzia dei cittadini previste dalla Legge 7-8-1990, n. 241. Ove ravvisi inadempienze, egli deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed alla Commissione di cui all'art. 27 della stessa Legge n. 241/90.

7. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti per i quali sia stata iniziata l'azione penale.

Art. 60

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico, invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui ha riscontrato ritardi o irregolarità nell'azione amministrativa e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune e segnala agli organi ed uffici le questioni per le quali si ritenga incompetente.

3. La relazione annuale deve essere pubblicata mediante affissione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, a cura del Difensore Civico ed a spese dell'Amministrazione Comunale.

4. Il Difensore Civico può chiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale qualora ravvisi l'urgenza di sottoporre a tale organo casi di particolare rilevanza. Il Sindaco riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno la comunicazione del Difensore Civico.

Art. 61

Mezzi, personale, indennità

1. Il Responsabile del servizio Affari generali Organizzazione assegna al Difensore Civico le risorse umane necessarie all'efficiente espletamento delle sue funzioni

2. Le spese di funzionamento sono impegnate anche su proposta del Difensore Civico e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

3. Al Difensore Civico è attribuita l'indennità di funzione pari all'80% di quella spettante al Sindaco, nonché le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per l'esercizio della carica.

4. Il regolamento stabilisce ulteriori modalità e specificazioni atte a garantire il migliore espletamento dell'ufficio.

CAPO III

PUBBLICITA', INFORMAZIONE, ACCESSO AGLI ATTI

Art. 62

Pubblicità e Informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblicati ad eccezione di quelli qualificati come riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieta l'esibizione in quanto la loro diffusione possa essere pregiudizievole per l'Amministrazione e per il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere pubblicato a cura dell'ufficio preposto almeno due giorni prima delle riunioni. Fatti salvi i casi d'urgenza, l'ordine del giorno della Giunta e delle Commissioni Consiliari deve essere depositato presso lo stesso ufficio almeno un giorno prima di ogni riunione, a disposizione di tutti i cittadini che vogliono prendere visione.

3. Il Comune garantisce la più ampia e tempestiva informazione sugli atti di rilevante interesse per la cittadinanza individuati nel Regolamento sull'accesso agli atti.

4. Gli atti e le deliberazioni devono essere pubblicati all'Albo Pretorio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge; inoltre in apposite bacheche pubbliche -di cui la Giunta Comunale dispone l'installazione in numero adeguato ed in luoghi particolarmente frequentati dalla popolazione -devono essere tempestivamente affissi i dati e le notizie dell'attività pubblica locale nonché gli elenchi dei suddetti atti di rilevante interesse emanati dal Comune, da Enti ed Istituzioni pubbliche. È fatta salva, comunque, la possibilità di dare corretta informazione a mezzo della stampa e di altri mezzi di comunicazione.

5. Il Comune, al fine di garantire la piena attuazione della Legge n. 241/90, individua apposito ufficio per le relazioni con il pubblico e per l'informazione con il compito di provvedere, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche, alle incombenze di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Fino all'individuazione di tale ufficio ed alla emanazione della normativa regolamentare le incombenze di cui al comma precedente sono svolte dal Servizio Affari Generali.

Art. 63 Accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne l'imparziale svolgimento, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo, da emanare entro due mesi dalla approvazione del presente Statuto.

2. Il regolamento dovrà prevedere:

-che il diritto di accesso si eserciti, previa richiesta motivata, mediante esame gratuito ed eventuale estrazione di copie, dietro semplice rimborso dei costi di riproduzione, fissandone le modalità, i termini relativi, l'autorità competente;

-che gli atti potranno essere visionati dopo la loro emanazione, essendone di norma precluso l'accesso durante la fase istruttiva;

-l'individuazione degli atti riservati, regolando le modalità ed i tempi per la dichiarazione di riservatezza;

-che restano esclusi dall'accesso gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune coperti dal segreto di Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nonché negli altri casi in cui l'ordinamento prescrive il segreto o il divieto di divulgazione;

-l'unità organizzativa responsabile per i singoli tipi di procedimento attribuendo ai relativi Responsabili il compito di individuare il responsabile del singolo procedimento;

-le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti, garantendo in generale ai cittadini l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

5. Fino all'emanazione del Regolamento si applicano le disposizioni della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 22 e seguenti della stessa legge.

CAPO IV PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 64

Avvio del procedimento

1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per Legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione del citato atto finale.

2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 65

Comunicazione di avvio del procedimento

1. La Comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento, contestualmente all'avvio dello stesso.

2. La comunicazione deve indicare:

- a) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto dell'atto finale;
- b) l'ufficio, il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con gli orari di apertura al pubblico;
- d) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.

3. Gli uffici ed i Responsabili dei singoli procedimenti sono individuati dal Regolamento sul procedimento amministrativo da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 66

Diritti degli interessati

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
- c) di richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

3. Dell'audizione di cui alla precedente lettera c), che deve tenersi entro otto giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

Art. 67

Obbligo di motivazione degli atti

1. L'organo o il responsabile che emette l'atto deve obbligatoriamente ed adeguatamente esplicitarne le motivazioni nelle premesse dello stesso.

2. In caso di presentazione di memorie scritte, documenti o di audizioni, deve essere dichiarata la loro esistenza, l'accoglimento od il rigetto, nonché i motivi degli stessi.

Art. 68

Semplificazione amministrativa

1. Il Consiglio Comunale adotta apposite norme regolamentari concernenti l'attuazione della semplificazione dell'azione amministrativa secondo le vigenti disposizioni di legge, compreso le modalità per l'accordo con gli utenti, di cui al precedente art. 39, comma 2.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 69

Forme di gestione

1. Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità in una delle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in gestione convenzionata con altri Comuni;
- c) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; i privati commissionari devono essere di comprovata valenza morale, commerciale e/o professionale e possedere sicure ed adeguate capacità organizzative, economiche e finanziarie;

- d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- f) a mezzo di società per azioni anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria locale secondo le vigenti disposizioni di legge, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; valgono anche in questo caso le caratteristiche prescritte per i privati alla precedente lettera c).

2. la scelta della forma di esercizio di ciascun servizio è preceduta da analisi dei relativi costi-benefici e dai pareri delle associazioni, istituzioni ed organizzazioni socio-economiche cittadine.

3. Le modalità di gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici, che devono prevedere anche l'utilizzo e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, formeranno oggetto di apposito Regolamento che disciplina anche l'indizione e le modalità di svolgimento della conferenza pubblica con le rappresentanze degli utenti nonché incisive forme di indirizzo e di controllo da parte del Consiglio Comunale e di vigilanza da parte del Sindaco in ordine al conseguimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza-efficacia e di risultati economico-finanziari.

Art. 70

Nomina rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservatogli dalla legge.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.

3. Gli indirizzi di cui al comma 1 devono essere definiti non oltre trenta giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero non oltre quindici giorni dalla scadenza del precedente incarico mentre la nomina, la designazione e la revoca di cui al comma 2 deve essere effettuata dal Sindaco entro quarantacinque giorni dal suo insediamento ovvero entro la scadenza del precedente incarico.

4. Qualora il Consiglio Comunale non deliberi entro i termini stabiliti dal comma precedente il Sindaco, sentiti i Capi gruppo consiliari, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca. In mancanza l'organo regionale di controllo adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 48 della Leggc n. 142/90.

Art. 71

Personale

1. Le norme concernenti il personale dell'azienda e dell'istituzione, comprese quelle di organizzazione dello stesso, sono stabilite da appositi Regolamenti in conformità alle vigenti disposizioni legislative e di contrattazione collettiva.

Art. 72

Servizi pubblici e funzioni intercomunali

1. Il Consiglio Comunale individua servizi, opere pubbliche e funzioni da esercitare a mezzo di convenzioni e consorzi con altri Enti territoriali, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi dello Stato o della Regione, allo scopo di massimizzare l'utilizzo e di contenere i costi di gestione.

Art. 73

Accordo di programma

1. L'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, è promosso dal Sindaco con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate quando la competenza sia primaria o prevalente del Comune, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Quando l'accordo di programma è promosso da altri Enti o Amministrazioni, il Sindaco, ferma restando l'osservanza di altre disposizioni legislative e statutarie, acquisisce il parere della Giunta e della Conferenza dei Capi Gruppo prima di impegnare l'Amministrazione Comunale.

Art. 74
*Collaborazione con la Provincia
o Area Metropolitana*

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma ai piani territoriali di coordinamento della Provincia o Area Metropolitana, se istituita e tiene conto del programma pluriennale della stessa, dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, in quella di esecuzione di opere pubbliche.

2. Il Consiglio Comunale, in sede di formazione dei programmi dell'Ente, individua le proposte da avanzare alla Provincia o Area Metropolitana ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ed indica alla Provincia o Area Metropolitana le opere di rilevante interesse intercomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 75
Principi

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi del Comune è stabilita con apposito Regolamento nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal presente Statuto.

2. Tale organizzazione deve fondarsi sui principi di partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti, ai Responsabili di Servizi e al personale dipendente dall'Amministrazione Comunale.

3. Essa deve, inoltre, rispondere ai criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità della gestione. A tal fine il Regolamento prevede il raggruppamento di uffici in un numero limitato di servizi omogenei, individuati sulla base delle funzioni; inoltre, qualora risulti opportuna una articolazione di queste ultime, potrà prevedersi un numero ugualmente limitato di sezioni aventi le medesime caratteristiche di omogeneità e funzionalità. Per il perseguimento di obiettivi specifici e di particolare rilevanza ed ampiezza che coinvolgano competenze di più uffici e servizi, fermo restando l'obbligo di una efficace ed efficace collaborazione tra le diverse strutture, il regolamento disciplinerà l'istituzione in via transitoria o definitiva di organismi intersettoriali (gruppi di lavoro e progetti obiettivo) che consentano, altresì, lo snellimento e la semplificazione delle procedure.

4. Ai fini del precedente comma 2, è assicurata idonea informazione dell'organizzazione dell'Ente, del suo funzionamento e dei programmi di azione delle sue strutture, in particolare alle Associazioni accreditate e alle strutture sindacali presenti nel territorio.

5. La semplificazione e il buon andamento dell'azione amministrativa deve essere attuata dai Responsabili di Servizio anche mediante la conferenza dei servizi nonché attraverso l'informazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale esame delle problematiche richieste dalle stesse.

6. La mobilità interna, da attuare secondo le norme regolamentari, tutela la professionalità acquisita e ne prevede la valorizzazione e la più completa espressione.

Art. 76
Articolazione organizzativa

1. L'organizzazione amministrativa si articola in Servizi secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE E VICE SEGRETARIO

Art. 77
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, funzionario pubblico dipendente dall'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre alle competenze di cui all'art. 17, comma 68 della legge 127/97, svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende e coordina i responsabili di servizio qualora il direttore generale non sia stato nominato;

- b) presiede le commissioni di concorso relative a posti apicali;
 - c) partecipa alle conferenze di servizio, e qualora il direttore generale non sia stato nominato, le presiede;
- Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del capo dell'amministrazione con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

CAPO III RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 78

Norme per i Responsabili dei Servizi

1. Le attribuzioni e le responsabilità dei responsabili di servizio sono disciplinate dall'articolo 51 della legge n. 142/90, dalle norme della contrattazione collettiva e da quanto previsto in sede di Ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ferma restando l'attribuzione agli organi elettivi dei poteri di indirizzo e di controllo e quindi la definizione degli obiettivi e dei programmi con l'indicazione delle relative priorità, nonché la verifica dei risultati, i Responsabili dei Servizi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento di tali obiettivi che implicino esercizio di discrezionalità tecnica, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, secondo le disposizioni del Regolamento; tali atti non sono soggetti ad avocazione se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 79

Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione di programmi ed obiettivi determinati, il Sindaco attribuisce e definisce incarichi di collaborazione esterne ad alto contenuto professionale mediante convenzioni a termine, osservando i seguenti principi:

- a) la durata delle convenzioni comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) il trattamento economico sarà commisurato a parametri obbiettivi quali, ad esempio, la popolazione, il numero dei dipendenti dell'Ente, la quantità, qualità e celerità delle prestazioni, ecc.;
- c) il rapporto deve avere natura privatistica e seguirà la disciplina del lavoro autonomo e libero professionale;
- d) i requisiti di elevata esperienza, competenza e professionalità dei soggetti con i quali stipulare le convenzioni devono essere adeguatamente documentati.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 80

Status e pianta organica del personale

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, informandosi ai criteri generali dettati dal Consiglio Comunale, disciplina l'organizzazione della struttura in Servizi, distinti tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto, allo scopo di conseguire la più armonica articolazione della stessa in funzione della più efficiente erogazione dei servizi alla cittadinanza.

2. La dotazione organica di Servizio è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate annualmente allo stesso in sede di formulazione del Piano esecutivo di gestione.

3. L'Amministrazione conforma la disciplina del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa secondo i principi ed i criteri di cui al decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Amministrazione utilizza in maniera integrata i diversi canali di informazione e comunicazione ai cittadini per semplificare il rapporto degli stessi con gli uffici comunali.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ

Art. 81
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto di altri cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o al Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 82
Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del presente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1 del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o i dipendenti abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detto violazione consiste nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione, nonchè i funzionari che hanno proposto o reso il relativo parere. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso ovvero che abbiano espresso al riguardo il proprio voto o parere contrario.

Art. 83
Responsabilità contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 84
Prescrizioni dell'azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la legge stabilisce le caratteristiche di personalità ed inestensibilità agli eredi della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 85
Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alle leggi dello Stato e della Regione.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 86
Attività finanziaria

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) entrate non diversamente classificabili.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 87
Gestione dei beni

1. I beni comunali, in funzione della loro destinazione, si distinguono in demaniali e patrimoniali ai sensi degli artt. 824 e seguenti del codice civile; l'Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, dispone l'impianto e la gestione dell'inventario di detti beni dal quale deve risultare, fra l'altro, la consistenza, lo stato ed il valore, i rapporti giuridici originari i diritti e le obbligazioni conseguenti, secondo modalità norme di corretta e corrente tenuta in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il Responsabile del Servizio Contabilità e Finanze cura il costante aggiornamento dell'inventario che è oggetto di approvazione annuale, in uno al conto patrimoniale; egli risponde personalmente dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, carte e scritture relative al patrimonio.
3. I beni patrimoniali comunali devono essere amministrati nella maniera socialmente più valida ed economicamente più utile; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canone la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale per i terreni soggetti ad usi civici e per i boschi si applicano le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
4. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 88
Il Bilancio preventivo

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle leggi e dal regolamento Comunale.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, predisposto dalla Giunta Comunale e unitamente al bilancio pluriennale ed agli altri atti previsti dalle vigenti norme e deliberati dal Consiglio entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio, e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, annuali e/o pluriennali.

4. Gli impegni di spesa sono assunti secondo le modalità di cui all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e al regolamento di contabilità di questo Comune.

5. Il Regolamento di cui al comma 1 deve stabilire, fra l'altro:

- a) i sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi, programmi o progetti, la valutazione dei costi, l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo economico di gestione;
 - b) i criteri generali di gestione del bilancio, che la Giunta Comunale deve fornire per la conseguente responsabile ed oculata gestione dei singoli capitoli da parte dei Responsabili di Servizio competenti;
 - c) le modalità di acquisizione dei bilanci e dei rendiconti degli Enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune;
 - d) gli atti da acquisire al bilancio comunale, se il Comune ha una partecipazione finanziaria in una società, ovvero fa parte di un consorzio.
- c) i criteri e le modalità di pagamento delle spese.

Art. 89

Controllo finanziario interno

1. I Responsabili dei Servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e Servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla Conferenza dei Responsabili di Servizio, ai Revisori dei Conti, nonché all'Assessore del ramo.

3. La Conferenza dei Responsabili di Servizio esamina le relazioni presentate, le valuta, formula proposte operative, prescrivendo anche correttivi ed adempimenti cui la Struttura deve attenersi, salve le definitive determinazioni della Giunta.

4. La Giunta, in base ai verbali e alle osservazioni individuali e collegiali di cui ai commi precedenti, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, valuta l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione e determina definitivamente in ordine alle proposte, ai correttivi e agli adempimenti.

5. La Giunta, trimestralmente, sentito il Collegio dei Revisori, redige conseguenzialmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

6. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, la Giunta Comunale, previo parere del Collegio dei Revisori, propone al Consiglio Comunale, nei modi e termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, apposita deliberazione con la quale siano stabilite le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 90

Il Conto Consuntivo

1. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La Giunta Comunale, anche su proposta della Conferenza dei Responsabili di Servizio, approva ed allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 91

I Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione di contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza, che deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

3. In tutti i contratti che implicano l'esecuzione di opere e Servizi deve essere espressamente previsto, come condizione essenziale, l'obbligo per l'appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di praticare in favore dei propri dipendenti e collaboratori il trattamento economico e normativo previsto dalla vigente contrattazione collettiva di categoria. Tali contratti devono altresì prevedere il diritto del Comune ad effettuare adeguati e periodici controlli sull'adempimento di tale condizione e l'immediata risoluzione del contratto in caso di accertato inadempimento.

4. Si applicano in ogni caso le norme relative alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, recate dalle leggi dello Stato e, in particolare, dalla Legge n. 55/90, e dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 92

La Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende e cura:

- a) riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
- c) il pagamento delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e assistenziali e degli altri titoli di spesa per i quali la legge prevede il pagamento anche le immissioni dei mandati.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

CAPO II

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 93

Funzioni composizione nomina. revoca e decadenza indennità

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ad esso demandate dalla legge e dal presente Statuto in piena autonomia, con la diligenza del mandatario, in collaborazione con il Consiglio Comunale.

2. Nell'esercizio di tali funzioni, il Collegio, anche attraverso i singoli componenti, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal Regolamento.

3. Il Collegio è tenuto ad accettare la consistenza patrimoniale dell'Ente. la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la visione e la conoscenza degli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali; è tenuto inoltre a presentare al Consiglio, ogni quattro mesi, e comunque ogni altra volta che lo ritenga necessaria, una relazione sull'attività svolta, con i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economica di gestione.

4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento composta di una parte economica e di una propositiva intesa a raggiungere gli scopi di cui al precedente comma -redatta ai sensi di legge, e presenza alla relativa seduta consiliare, unitamente agli altri Revisori in carica.

5. Il Collegio può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi mossi dall'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenza alle relative riunioni.

6. Il Collegio riferisce immediatamente al Sindaco ed al Segretario Comunale per le accertate irregolarità di gestione fermi restando gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.

7. Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica di Consigliere comunale, e che non siano parenti od affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio Comunale e della giunta incarica.

8. I Revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

9. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità previsti dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dai rispettivi ruoli professionali, decadono alla carica.

10. La revoca o la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale e contestazione, da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie deduzioni.

11. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal Regolamento. I nuovi nominati cessano dall'ufficio alla scadenza di quelli rimasti in carica.

12. L'indennità di carica ed il rimborso delle spese per l'esercizio della stessa sono determinate dalla legge e dal Regolamento che disciplina le altre modalità per il miglior assolvimento delle funzioni.

Art. 94

Denunce di consiglieri per fatti di gestione

1. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell'Ente che ritenga censurabili; il Collegio, effettuati gli accertamenti, ne riferirà in sede di relazione periodica alla Giunta ed al Consiglio, salvo diverso termine fissato dal Regolamento e salve le fattispecie di cui al comma 6 del precedente articolo.

2. Nel caso che la denuncia provenga da un terzo dei Consiglieri, il Collegio deve provvedere subito, e comunque non oltre trenta giorni, ad eseguire i necessari accertamenti

CAPO III

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 95

Controllo economico-finanziario

1. In relazione al disposto dell'art. 15 del presente Statuto i Responsabili di Servizio verificano l'utilizzo delle risorse assegnate ai servizi ed uffici, ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dagli indirizzi generali di governo.

2. Conseguentemente, almeno ogni semestre, formulano, al competente organo politico (Assessore), osservazioni, rilievi e proposte per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati, anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguiti e rispettivi costi, confortati da rilevazioni statistiche che dovranno essere portate a conoscenza della Giunta Comunale.

Art. 96

Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun Servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 97

Forme di controllo economico interno della gestione

1. Con apposito Regolamento di Contabilità sono dettate norme specifiche:

- per la rilevazione dei costi dei singoli servizi;
- per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo (Sindaco ed Assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione), Consiglio e Consiglieri Comunali, Capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
- per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio dei Revisori, nei limiti predeterminati dal precedente art. 93.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabile alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi;

b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3. La Giunta Comunale autonomamente o su indicazione del Collegio dei Revisori, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 98

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione formulando proposte che saranno valutate, coordinate e deliberate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di programmazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 99

Iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali

1. Il Comune esercita, con deliberazione approvata dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme a tal fine emanate dalla Regione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 100

Norme transitorie

1. I Regolamenti previsti dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto, devono essere predisposti o rielaborati e deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo diverse specifiche disposizioni.

2. I Regolamenti attualmente vigenti cesseranno di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.

3. La mancata adozione, nel termine di cui al comma 1, dei Regolamenti previsti dallo Statuto, costituisce impedimento a deliberare su argomenti di qualsiasi natura attinenti alle materie sottoposte a discipline regolamentari; trascorso tale termine, gli istituti previsti dallo Statuto devono essere attuati e restano provvisoriamente disciplinati dalla normativa dallo stesso recata.

4. Qualora alla scadenza dei termini previsti dalla legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale non abbia presentato proposte, qualsiasi altro soggetto abilitato a presentare proposte al Consiglio Comunale potrà presentare una bozza di Regolamento. In tal caso il Consiglio Comunale è tempestivamente convocato per l'adozione del Regolamento, osservandosi le modalità ed i termini di cui all'art.24 del presente Statuto.

Art.101

Norme finali

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura e modalità prescritte dalle disposizioni vigenti per l'approvazione dello stesso.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto impone l'approvazione del nuovo.

5. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso dopo che sia trascorso almeno un anno.

7. La Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali, presenta al Consiglio, allo scadere del primo anno, una relazione analitica sull'attuazione dello Statuto e le eventuali proposte motivate di modifica. Identica relazione deve essere presentata entro la fine degli anni solari successivi, per le conseguenti determinazioni del Consiglio.

Art. 102 *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all' Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco in via lo Statuto munito delle certificazioni della avvenuta pubblicazione e affissione di cui al precedente comma al Ministero dell'interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.